PROROGA DI DISPOSIZIONI RELATIVE AI MEDICI A TEMPO DEFINITO, FARMACI, FORMAZIONE SANITARIA, ORDINAMENTI DIDATTICI UNIVERSITARI E ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA CROCE ROSSA

# Art. 2

## Differimento del termine della procedura di negoziazione del prezzo dei farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento

Al comma 19 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".

Versione in vigore dal 12 febbraio 2002, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa |
| Estremi | Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 2002 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-disposizioni-relative-ai-medici-a-tempo-definito-farmaci/art-2-differimento-del-termine-della-procedura-di-negoziazione-del-prezzo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it